

Stagione Sportiva 2012 – 2013
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11
Comunicato Ufficiale N° 1 del 30 / 09 / 2012

INTEGRAZIONI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE VALIDE PER L'ATTIVITA' REGIONALE 2012 – 2013
SETTORE CALCIO A 11

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'

3.- MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le **Finali regionali**, la **Coppa Marche** ed il **Trofeo Disciplina** saranno disputate in due gironi di tre squadre ciascuno, con partite di **andata** (1^a fase).

Le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno incontri di andata e ritorno (semifinali).

Le squadre vincenti, disputeranno in un unico incontro la **finale in una struttura del comitato di Fermo da destinarsi**.

ART. 5 – ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITA' DELLA LEGA CALCIO

d) tesserare obbligatoriamente, con la tessera di **tipo "D"**, il suo Presidente ed almeno altri due dirigenti, con delega di rappresentare l'Associazione in caso di impedimento dello stesso;

ART. 16 – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

Precisazioni in calce: E' ammesso il tesseramento di atleti di ambo i sessi, italiani e stranieri, che non abbiano vincoli con altre Associazioni UISP nella stagione sportiva in corso, purché non abbiano preso **parte attiva come atleti** all'attività ufficiale della FIGC – **settore calcio** (con esclusione del Campionato Amatori e del Campionato di 3^a Categoria e proprio settore giovanile) **o a campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino**, nella stagione in cui vengono tesserati per l'UISP. A tale proposito, si precisa che i giocatori di riserva in squadre della FIGC – **anche se soltanto iscritti nelle distinte di gara senza peraltro venire utilizzati** – vengono considerati **"attivi"** a tutti gli effetti.

I giocatori tesserati FIGC come dilettanti, che hanno partecipato a gare ufficiali (Campionati e Coppe) nella stagione sportiva in corso – **con Società di 1^a e 2^a Categoria e nell'attività giovanile nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno di età (compresi Juniores, Primavera, Under 18), sempre con Società di 1^a e 2^a Categoria** – possono essere tesserati e partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP, **purché il tesseramento avvenga entro e non oltre il 31 gennaio 2012 e la partecipazione all'attività Uisp, avvenga non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio della tessera.**

La partecipazione ad attività ufficiale UISP è comunque esclusa per i giocatori tesserati FIGC che, nella stagione in corso, sono stati iscritti nelle distinte di gara dell'attività ufficiale delle seguenti categorie: Calcio a 11 maschile dalla Serie A alla Promozione, Calcio a 5 maschile: Serie A, Serie A2, Serie B e relativi settori giovanili.

Ai giocatori che, dopo aver partecipato ad attività ufficiale UISP, prendano o ritornino a prendere di nuovo parte – **come atleti** – a gare dell'attività ufficiale FIGC, **deve intendersi automaticamente revocata la validità della tessera UISP come giocatore** dallo stesso giorno in cui partecipano all'attività federale.

Per i giocatori tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva, è ammessa la partecipazione all'attività ufficiale, purché regolarmente tesserati UISP, indipendentemente dall'eventuale partecipazione **attiva** a gare ufficiali organizzate dal proprio Ente di appartenenza.

Per poter partecipare all'attività, i giocatori debbono essere in possesso di valida certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica agonistica del gioco del calcio, rilasciata dai competenti organi di medicina sportiva gestiti o riconosciuti dalle ASUR.

A tale proposito si ricorda che la legislazione vigente rende responsabile dell'ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti, il rappresentante legale dell'Associazione (Presidente); dispone inoltre la conservazione agli atti delle relative certificazioni.

La tessera deve essere sempre sottoscritta dall'atleta interessato e vidimata dal Comitato Uisp di competenza.

Il tesseramento, ai fini della partecipazione alle gare, s'intende validamente operante dalle **ore zero** del giorno successivo a quello di vidimazione, fatto salvo quanto disposto dal 2° comma delle presenti precisazioni.

Gli atleti e dirigenti tesserati per la F.I.G.C. che abbiano subito squalifiche o inibizioni a tempo di qualsiasi entità, non possono essere tesserati per la Lega Calcio UISP fino al termine delle stesse e se già tesserati UISP la squalifica ha efficacia immediata per tutta l'attività della Lega calcio Uisp..

ART. 33 – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI ALL'ITALIANA

Per l'attività a livello regionale, spetta al Comitato Organizzatore stabilire nelle norme di partecipazione le modalità di accesso alla fase successiva.

ART. 35 – COPPA DISCIPLINA

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le partite disputate.

In caso di parità di punti e di partite, la classifica sarà determinata **non considerando**, nell'ordine: – i punti applicati per le infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per l'incompleta compilazione delle distinte di gara, per l'errata compilazione delle stesse, per firma illeggibile o apposta da tesserato non avente titolo; – i punti applicati per ulteriori infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per la trascrizione sulle distinte di gara di tesserati non aventi titolo, la mancata trascrizione dei Dirigenti obbligatori, la mancata trascrizione del numero delle tessere Uisp o dei documenti di riconoscimento; – i punti applicati per le infrazioni a tutti gli altri adempimenti formali.

ART. 52 – ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE

b) Eventuali anticipi e posticipi delle gare potranno essere concordati tra le Associazioni direttamente interessate previa ratifica della Lega Calcio.

ART. 55 – RECUPERO DELLE GARE

e) Nelle fasi finali o a eliminazione diretta, qualora una gara non possa essere portata a termine o cominciata, le due Associazioni interessate dovranno accordarsi per il recupero della stessa, previa ratifica della Lega Calcio.

ART. 57 – SOCI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle due squadre interessate, purché regolarmente tesserati con **tessera di tipo "D"**, oltre ai giocatori titolari ed alle riserve previste, **tre dirigenti** di cui uno assumerà la funzione di **accompagnatore ufficiale**, uno di **addetto agli ufficiali di gara** ed uno di **allenatore**.

La presenza del Dirigente accompagnatore ufficiale è obbligatoria per entrambe le squadre.

La presenza del Dirigente addetto agli ufficiali di gara è obbligatoria per l'Associazione ospitante.

In totale assenza di dirigenti presenti alla gara, sarà il **Capitano** a svolgere tali funzioni, registrandosi sulle distinte anche come tale.

Sono ammessi, in aggiunta a quanti sopra, gli eventuali tesserati facenti funzione di **assistenti di parte**, il **massaggiatore** ed il **medico sociale**. Questi ultimi oltre ad essere regolarmente tesserati con **tessera di tipo "D"**, dovranno attestare la propria qualifica professionale.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, comportarsi sportivamente e cooperare con l'arbitro al regolare svolgimento della gara. E' fatto tassativo divieto a queste persone di allontanarsi dalla panchina stessa senza la preventiva autorizzazione del direttore di gara.

Possono entrare sul terreno di gioco per prestare soccorso ad eventuali giocatori infortunati, **solo a gioco fermo e su esplicito invito dell'arbitro**, in caso contrario, l'arbitro ha facoltà di allontanarle dal campo.

ART. 58 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

aggiungere: Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso che una squadra si trovi ad avere **meno di sette giocatori** partecipanti al gioco.

E' peraltro consentito agli eventuali giocatori ritardatari di prendere parte al gioco, dopo il consenso dell'arbitro, consegnando allo stesso il proprio documento di riconoscimento, **sempreché il proprio nominativo unitamente al numero di tessera Uisp ed al numero e tipo di documento di riconoscimento sia stato preventivamente trascritto sulle distinte di gara.**

L'inosservanza della norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara.

Il completamento degli undici giocatori partecipanti al gioco potrà essere effettuato a discrezione della Associazione con i primi giocatori pervenuti, indipendentemente dal numero di maglia registrato sulle distinte di gara.

Un tesserato sprovvisto di documento di riconoscimento o con documento di riconoscimento non conforme alle vigenti disposizioni, non può in nessun caso prendere parte alla gara.

Precisazioni in calce: Per poter legittimamente partecipare alle gare è necessario esibire l'**originale della tessera UISP**, ottenuta nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Generale e dalle presenti Integrazioni e Deroghe, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

I documenti di riconoscimento ufficiali, ritenuti idonei per l'identificazione dei tesserati, sono esclusivamente: **Carta di Identità - Passaporto - Patente di guida automobilistica, purché in corso di validità alla data di rilascio della tessera, Permesso di soggiorno in corso di validità** Tutti questi dovranno essere stati rilasciati in Italia. **In difetto i tesserati non possono assolutamente partecipare alle gare. In parziale deroga, i giocatori extracomunitari, possono essere identificati attraverso il Passaporto o la Carta d'identità rilasciati dalle autorità del proprio Paese di provenienza, purché il corso di validità. Non sono valide le copie fotostatiche dei documenti soprariportati, anche se autenticate dalle autorità preposte.**

Queste due norme sanciscono **categoricamente** che per la partecipazione alle gare è necessario che l'arbitro possa riconoscere l'identità degli atleti e dei dirigenti attraverso documenti ufficiali di riconoscimento in corso di validità, come sopra specificato e possa accertarne l'avvenuto tesseramento.

In difetto sono applicabili le sanzioni stabilite dal Titolo V° - Parte quinta della Normativa Generale.

L'equipaggiamento di base di un giocatore comprende: maglia o camiciotto, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe.

Un calciatore non deve portare alcun oggetto pericoloso per se stesso e per gli altri giocatori (piercing , orecchini catenine) sono consentiti solo oggetti a raso pelle.

I parastinchi sono obbligatori e devono essere interamente coperti dai calzettoni; **dovranno essere di materiale adeguato** (caucciù, plastica, poliuretano o sostanza analoga) e devono offrire un grado di protezione sufficiente.

Nelle gare dell'attività ufficiale le prescrizioni della presente norma (equipaggiamento) dovranno essere rispettate alla lettera.

E' autorizzato inoltre l'uso di indumenti di sotto visibili come i pantaloncini aderenti (denominati pantaloncini da ciclista o pantaloncini muscolari). Tuttavia questi **debbono essere tutti uguali e dello stesso colore dei calzoncini della squadra che li indossa o di colore simile** e non possono oltrepassare il ginocchio. Viene inoltre precisato che il portiere può portare un pantalone da tuta se le condizioni del terreno o quelle atmosferiche lo esigono.

ART. 59 – LISTA GARA

f) la qualifica dei giocatori titolari e riserve, rispettivamente con una **T** ed una **R**.

Una copia di dette distinte dovrà essere consegnata dall'arbitro al Capitano o al Dirigente accompagnatore ufficiale dell'altra squadra **prima dell'inizio della gara**. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate alle distinte di gara dopo la consegna all'arbitro – purché ammesse – devono essere trascritte, ad iniziativa dell'Associazione che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Associazione.

ART. 60 – TEMPI D'ATTESA

b) Il termine massimo di attesa per la presentazione delle distinte di gara all'arbitro, sarà fissato nelle norme di partecipazione all'attività.

c) Le squadre che non presentassero le distinte di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, **saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti**.

Le squadre saranno considerate semplicemente ritardatarie e pertanto passibili di ammenda, qualora presentassero le distinte all'arbitro dopo il quindicesimo minuto precedente l'orario d'inizio ufficiale della gara.

In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle distinte, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

Ferma restando la validità dei termini stabiliti - indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro – spetterà comunque agli Organi della Lega assumere qualsiasi decisione in merito.

ART. 61 – OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE

g) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'Arbitro **tre palloni regolamentari** per la disputa della gara.

ART. 63 – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

d) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano stati preventivamente iscritti nella lista gara.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 40 – PERDITA DELLA GARA

Precisazioni in calce: La posizione irregolare dei giocatori di riserva, compresi eventuali squalificati, determina la punizione sportiva solo se questi vengono effettivamente utilizzati nella gara.

La posizione irregolare dei dirigenti, compresi eventuali inibiti, o squalificati, comporta la sanzione dell'ammenda.

E' prevista la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti delle Associazioni che fanno partecipare alla gara atleti ed assistenti sprovvisti di documento di identità o con documento non conforme a quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento dell'Attività.

La partecipazione alla gara di atleti, assistenti e dirigenti con documento di identità scaduto dopo la data di rilascio della tessera UISP, comporta per l'Associazione l'applicazione delle sole sanzioni amministrative.

ART. 45 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI

c) Per i giocatori inibiti o espulsi prima dell'inizio della gara o nell'intervallo, o ritenuti espulsi al termine della stessa e per **tutti gli altri tesserati**, non verrà applicata la norma della squalifica automatica, ma deciderà l'Organo giudicante in base ai referti di gara.

Resta salvo il diritto dell'Organo giudicante di erogare sanzioni maggiori che saranno evidenziate nel Comunicato Ufficiale con motivazione, qualora **superiori alle due giornate**.

La squalifica comminata ai giocatori **espulsi per doppia ammonizione** nel corso di una gara, sarà limitata ad **una giornata** e una volta scontata non costituisce motivo di recidività.

ART. 46 – SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI

L'esecuzione delle squalifiche a tempo espresse in numero di mesi, di entità inferiore ad un anno, sarà sospesa dal 1° luglio e riprenderà efficacia dal 1° settembre.

ART. 70 – FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO

i) la sottoscrizione del ricorrente. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente è temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro **dirigente** con delega di firma depositata in Lega **al momento dell'iscrizione all'attività**;

ART. 71 – PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

a) Il **telegramma** di preannuncio – **obbligatorio** – deve comunque essere inviato **entro le ore 24.00 del primo giorno feriale** successivo alla gara cui si riferisce, al **Giudice disciplinare** presso la **Lega Calcio Regionale** e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce. I reclami in appello attinenti decisioni dell'Organo di prima istanza e comunque riguardanti la regolarità delle gare, **devono essere preceduti da telegramma al Giudice disciplinare d'appello** presso la **Lega Calcio Regionale**, **entro le ore 24.00** del giorno successivo alla comunicazione delle decisioni stesse, comunque rese note.

ART. 72 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO

aggiungere: Per tutte le scadenze fa fede il timbro dell'Ufficio Postale.

ART. 75 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO

aggiungere al comma 3: a pena di inaccogliabilità del reclamo o del ricorso stessi.

aggiungere al comma 4: La ricevuta di detta raccomandata dovrà essere allegata al reclamo o al ricorso inviato o depositato presso la Segreteria della Lega calcio competente, a pena di inaccogliabilità del reclamo o del ricorso stessi.

IL COORDINATORE REGIONALE
Palmucci Adriano